

# **Codice di Procedura Civile**

## **Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI**

### **Sezione V: DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA**

#### **Art. 700**

##### ***Condizioni per la concessione***

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.